



Provincia di Roma

Dipartimento II Servizio 2
"Tutela delle Acque, Risorse idriche"

Prot. n. 6PR4 del 23/12/2003

Responsabile dell'Istruttoria

_____(Tel. Tel. 06.6766

Protocollo Generale n. _____ del _____

Responsabile del Procedimento

_____(Tel. 06.67663

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 566/2003

Oggetto: D. L.vo 152/99 e L.R. 41/82 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di acque reflue domestiche e di acque meteoriche in corpo idrico superficiale - Engelhard Italiana S.p.A. - Metalor Technologies Italia S.r.l.

Il Dirigente del Servizio 2 – Dipartimento II

Premesso che la ditta Engelhard Italiana S.p.A. con sede legale nel Comune di Roma, via di Salone, 245, rappresentata da _____, residente per la carica presso la sede legale, con istanza del 26/11/03 ricevuta dall'Amministrazione Prov.le al n. di prot. 21999 del 26/11/03 ha richiesto l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, di acque reflue domestiche e per uno scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Roma, via di Salone, 245, scarichi che si riversano nella fognatura privata recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "fiume Aniene".

visto:

- l'art. 19 del D. L.vo 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle Amm. Prov.li la competenza in ordine al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.L.vo 152/99, come modificato e integrato dal D.L.vo 258/2000, che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel seguito indicato per brevità D.L.vo 152/99;
- la Legge Regionale 14 del 06/08/99, come modificata e integrata dalla legge regionale 10/01, concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la relazione sull'attività svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Roma, via di Salone, 245 in cui risulta che la società Metalor Technologies Italia S.r.l. acquista dalla Engelhard Italiana S.p.A. i servizi necessari allo svolgimento della sua attività come l'approvvigionamento delle acque ed il loro trattamento prima dello scarico;
- l'art. 107 comma 3 del D.L.vo 267/00;

preso a tto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento dr.ssa _____ e dal responsabile dell'istruttoria geom. _____ effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta (Prat. N. 3786) è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata dalla documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amm.ne;

tutto quanto sopra premesso:

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 45 del D. L.vo 152/99

- la Engelhard Italiana S.p.A., con sede legale nel Comune di Roma, via di Salone, 245, rappresentata da _____ residente per la carica presso la sede legale,
 - la Metalor Technologies Italia S.r.l., con sede legale nel Comune di Roma, via di Salone, 245, rappresentata da _____ residente per la carica presso la sede legale,
- allo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche, provenienti dallo stabilimento ubicato nel Comune di Roma, via di Salone, 245, destinato a svolgere attività di Industria Chimica, nella fognatura privata recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "fiume Aniene".

o) Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato alla osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

1. scaricare nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 All.to 5 al D.L.vo 152/99 tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 34 c. 4 D.L.vo 152/99 relative allo scarico contenente le sostanze della Tab. 5 All.to 5 al D.L.vo 152/99;

relativamente allo scarico di acque reflue domestiche adottare, in attesa degli eventuali limiti allo scarico definiti dall'ente Regione, le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento (D. L.vo 152/99 -art. 62 c. 12 e All. 5 par.1.1 c. 1) per il rispetto dei limiti imposti dalla normativa previgente (L.R. 41/82 e L.R. 34/83, Tab. A L.319/76);

2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.1);
3. non conseguire i limiti di accettabilità di cui al punto (1) mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. L.vo 152/99 - art. 28 c.5);
4. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D. L.vo 152/99 - art.28 c.3);
5. dare immediata comunicazione all'Amm.ne Prov.le di Roma qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/77);
6. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione, c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.11) o per variazione della ragione sociale (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.2);
7. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza (D. L.vo n.152/99 -art. 45 c.7);

b) Il titolare dello scarico sopra riportata è obbligato inoltre alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. notificare all'Amm.ne Prov.le di Roma qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" e la scheda "Consumi idrici" allegata alla domanda;
2. comunicare a questa Amm.ne Prov.le l'eventuale sostituzione del legale rappresentante entro 30 gg. dalla data di nomina del medesimo. L'atto di nomina farà parte integrante della presente autorizzazione;
3. **rimettere annualmente certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante che lo scarico delle acque reflue prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata**
 - al pozzetto fiscale del depuratore biologico,
 - all'uscita del depuratore chimico-fisico "presa campione 1" e al serbatoio di accumulo finale delle acque di lavaggio fumi "presa campione 2", prima dell'immissione delle due correnti di scarico nella vasca di omogeneizzazione dell'impianto di neutralizzazione (vedi planimetria allegata),
 - all'uscita dell'impianto di neutralizzazione,
 - allo scarico generalevengono mantenuti, in attesa di diverse indicazioni da parte della Regione Lazio, nel rispetto dei limiti di cui al punto 1 capoverso a) delle disposizioni di legge sopra riportate. Il controllo alla "presa campione 1" e "presa campione 2", si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo;
4. **rimettere annualmente, in periodo diverso da quello di cui al punto 3 - capoverso b), certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali, prelevate**
 - all'uscita del depuratore chimico-fisico "presa campione 1" e al serbatoio di accumulo finale delle acque di lavaggio fumi "presa campione 2", prima dell'immissione delle due correnti di scarico alla vasca di omogeneizzazione dell'impianto di neutralizzazione (vedi planimetria allegata),
 - all'uscita dell'impianto di neutralizzazione,
 - allo scarico generale.Il controllo alla "presa campione 1" e "presa campione 2" si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo. Le analisi devono essere richieste a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.L.vo 152/99;
5. comunicare annualmente, con dichiarazione sottoscritta dal titolare dello scarico, il volume delle acque scaricate nell'anno precedente;
6. inviare annualmente documentazione comprovante il conferimento dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti pericolosi a Ditta autorizzata;
7. installare all'uscita dell'impianto di neutralizzazione, entro 60 gg. dalla data di rilascio del presente atto, misuratore di portata sigillabile e dotato di registratore di portata;
8. presentare a questa Amm.ne Prov.le entro 150 gg. dalla data di rilascio della presente autorizzazione certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali, prelevate
 - al pozzetto fiscale del depuratore biologico,
 - all'uscita del depuratore chimico-fisico "presa campione 1" e al serbatoio di accumulo finale delle acque di lavaggio fumi "presa campione 2", prima dell'immissione delle due correnti di scarico alla vasca di omogeneizzazione dell'impianto di neutralizzazione (vedi planimetria allegata),
 - all'uscita dell'impianto di neutralizzazione,
 - allo scarico generale.Il controllo alla "presa campione 1" e "presa campione 2" si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo. Le analisi devono essere richieste a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.L.vo 152/99;

La mancata presentazione dei suddetti certificati di analisi nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto.

Le società Engelhard Italiana S.p.A. e Metalor Technologies Italia S.r.l., con il presente atto rimangono assoggettate a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 152/99 (art.59) e secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 51).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.L.vo 152/99, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 59 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto medesimo.

L'autorizzazione allo scarico n. 220 del 23/7/01 rilasciata dall'Assume Prov.le di Roma alla "Engelhard Italiana S.p.A." ed alla "Engelhard Clal S.A.S.", si intende revocata.

L'Amministrazione Provinciale di Roma potrà effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il Dirigente del Servizio

Visto preventivo di conformità agli indirizzi dipartimentali di cui all'art. 11 comma 2 lettera L della Deliberazione di Giunta Provinciale n° 205/26 del 31.05.1999 e succ.ve mod.ni ed int.ni.

VISTO

Il Direttore del Dipartimento

Attirato il 20/12/03 dal Sp. ...
Doc. Prot. n. ...
di 18/4/1989

Firenze e Roma

